## Immobili

IL TAGLIO ALLE AGEVOLAZIONI

#### Giro di vite

La pressione scende soltanto per la prima casa Registro al 9% in tutti gli altri casi di vendita

### Zone depresse penalizzate

L'acquisto sarà più oneroso anche nelle aree montane

CASA

Registro

Ipotecaria

**FABBRICATI** 

o di area compresi

Registro

Ipotecaria

Catastale

Trasferimento di fabbricato

in un Piano di Recupero

Catastale

Trasferimenti disposti nell'ambito

di un procedimento di separazione

Oggi

Esente

Esente

Esente

**Oggi** 

168

168

168

1° gen. 2014

9.000\*

50

2014

9% =

9.000

50

50

coniugale o di divorzio

# Tassate le cessioni di beni tra ex coniugi e di terreni agricoli

Ai coltivatori diretti non si applicherà più l'aliquota agevolata per i fondi rustici

Il taglio delle agevolazioni sulla casa penalizza i trasferimento immobiliari in caso di sere in cui si era assopito perché da parazioni e divorzi e "punisce" in maniera significativa agricoli e i terreni montani. Sono questi alcuni degli effetti dei tagli "lineari" alle agevolazioni riguardanti i trasferimenti immobiliari previste dall'articolo 10, rizzato il "tiro", disponendo (in scioglimento del matrimonio e il comma 4, Dlgs 23/2011 per il quale «sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali»; con l'esclusione della sola prima casa..

Perché se ne parla solo ora, dopo quasi 30 mesi? C'è, probabilmente, un concorso di cause. Da un lato, il fatto che alla norma in questione, contenuta nel decreto istitutivo dell'Imu "propria", mai nessuno ha dato serio credito, perché apparve più una boutade, priva di alcuna meditazione, nell'ambito di una legislazione completamente orientata ad altro fine ed essenzialmente animata dallo scopo di introdurre a tutti i costi un segnale "federalista" nel nostro ordinamento giuridico.

D'altro lato, la prospettata abolizione di qualsiasi trattamento di favore sembrava invero così tanto approssimativa da non essere credibile, spaziando dagli immobili storici all'agricoltura, dalle aree comprese in determimaggiore approfondimento del- mento di separazione e di divor-

la materia in questione.

Senonché il Dlistruzione ha risvegliato l'argomento dal torpouna parte ha confermato, in linea generale, l'impianto di tassazione programmato dal Dlgs 23/2011 (due sole aliquote e zero agevolazioni, tranne la "prima casa") e dall'altro ha leggermente reindiluogo del loro previsto azzeramento) la fissazione nell'inedita cifra di euro 50 delle imposte fisse ipotecaria e catastale dovute nel caso di trasferimenti immobiliari soggetti alle nuove aliquote del 9 e del 2 per cento. Oltre ad innalzare a 200 euro le imposte fisse (l'imposta di registro e pure pure di euro (3.000+50+50= 3.100 le imposte i potecaria e la catastale diverse da quelle applicabili ai trasferimenti immobiliari cui s'è appena accennato) attualmente previste in euro 168.

Non v'è chi non veda la schizofrenia del panorama che ne esce. Infatti, quando il legislatore detta una agevolazione, evidentemente lo fa per beneficiare una sto lo scopo che il legislatore ha fattispecie concreta meritevole di particolare attenzione. Quando invece il legislatore taglia ogni cosa alla radice, usando una falce al posto dell'occorrente bisturi, e quindi colpendo in pari misura situazioni diversissime, la sensazione che si prova è in- ciata sostituzione con la service dubbiamente di stranita perplessità, mancando l'appoggio di un nati ambiti urbanistici alle onlus contesto che giustifichi, in mae alle separazioni coniugali. In- niera più o meno fondata, le misu- mente sotto scacco e non tale da somma, si è finora creduto che il re adottate. Si pensi, ad esempio, taglio "lineare" delle agevolazio- al caso dei trasferimenti patrimo- lo di annullamento di qualsiasi fani sarebbe stato superato da un niali nell'ambito di un procedi- cilitazione che sia oggi in vigore.

zio. L'articolo 19 della legge 74/1987 sancì l'esenzione completa da ogni tributo per questo tipo di attività; la Corte costituzionale, con sentenza n. 154/1999 estese questa previsione anche ai procedimenti di separazione coniugale, ritenendo illegittima la disparità di trattamento che invece si verificava tra il caso dello caso della separazione dei coniugi. Ebbene, dal 1° gennaio 2014, dovrebbe accadere che da un regime di completo esonero da tassazione si dovrebbe passare (ipotizzando un valore imponibile di euro 100.000) a un carico fiscale di euro (9.000+50+50= 9.100 opse sia richiedibile l'agevolazione "prima casa".

Per non dire dell'agricoltura dove si assiste ad un pesantissimo inasprimento nei confronti dei coltivatori diretti che acquistano terreni e delle aree in zona montana. Ma è senz'altro legittimo domandarsi: è proprio quevoluto? Anche perché, se un filo logico era probabilmente intuibile nel contesto di un sistema in cui l'Imu "propria" avesse preso il via, oggi, nel vortice della fortissima discussione in cui l'Imu è piombata e della sua preannuntax, il contesto nel quale le agevolazioni ai trasferimenti immobiliari vengono tagliate è ampiagiustificare interventi come quel-



#### L'impatto della riforma

Come varia il peso dell'imposizione fiscale su case, terreni e fabbricati. Importi in euro. Gli esempi si riferiscono a un valore immobiliare di 100 mila

1° gen. 2014

2%=

2.000

50

50

CASA

Registro

Ipotecaria

Catastale

#### **CASA**

"Prima casa (vende un'impresa con contratto imponibile a Iva)

	Oggi	1° gen. 2014
va	4%=	4%=
va	4.000	4.000
egistro	168	200
potecaria	168	200
atastale	168	200
otale	4.504	4.600

#### TERRENI

Acquisto di terreno da parte di coltivatore diretto o agricoltore professionale

i l'Imu è eannun-		Oggi	1° gen. 2014		Oggi	1° gen. 2014	
a service le agevo-	Registro	168	9% = 9.000	Registro	168	9% = 9.000	Registro
immobi- e ampia-	Ipotecaria	168	50	Ipotecaria	168	50	Ipotecaria
n tale da me quel-	Catastale	1%= 1.000	50	Catastale	Esente	50	Catastale
alsiasi fa- n vigore.	Totale	1.336	9.100	Totale	336	9.100	Totale
ZIONE RISERVATA	(*) L'aliquota	applicabile s	i abbassa al 2	% se l'acquirente	ha i requisiti	per l'agevolaz	ione "prima casa"

#### **TERRENI**

**CASA** 

"Prima casa"

Registro

**Ipotecaria** 

Catastale

(vende un privato o

un'impresa esente da Iva)

Oggi

3% =

3.000

168

168

Acquisto di terreno in zona montana

	Oggi	1° gen. 2014
Registro	168	9% = 9.000
Ipotecaria	168	50
Catastale	Esente	50
Totale	336	9.100

#### **FABBRICATI**

Fabbricato venduto allo Stato e a edilizia residenziale pubblica (vende un privato)

Abitazione cedute da Iacp/ Ater (se

esenti da Iva) - si ipotizza che si tratti

**Oggi** 

168

Esente

Esente

1° gen. 2014

2%=

2.000

50

50

della "prima casa" per l'acquirente

	Oggi	1° gen. 2014
Registro	168	9% = 9.000
Ipotecaria	Esente	50
Catastale	Esente	50
Totale	168	9.100

## L'ANALISI

**Gian Paolo** Tosoni

## Quando federalismo fa rima solo con tasse

al 1954 i coltivatori diretti e dal 2004 anche gliimprenditori agricoli professionali possono acquistare i terreni agricoli con tassa fissa per registro e ipotecaria, rimanendo dovuta solo l'imposta catastale dell'1 per cento. L'entrata in vigore dal 2014 di una fra le poche disposizioni superstiti del federalismo fiscale azzera tutte le esenzioni e agevolazioni in materia di imposta di registro fissando per tutti gli acquisti di immobili la aliquota omnicomprensiva del 9 per cento. In sostanza dall'anno prossimo chiunque acquisti un terreno agricolo (industriale, professionista, imprenditore agricolo professionale, contadino) paga l'imposta nella medesima misura del 9 per cento. Invece attualmente, per i non agricoltori professionali, gli acquisti di terreni scontano l'imposta di registro del 15% oltre alle imposte ipotecarie catastali del 3 per cento. Un bel regalo ai non agricoltori a scapito di chi acquista il terreno come bene strumentale per la propria attività. Era questo che voleva il legislatore federalista? Ma la cosa curiosa è che l'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 23/2011, che prevede la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare e la formazione del fondo sperimentale di riequilibrio mediante la nuova imposta di registro, viene rinviato al 2015 mentre a relativa copertura finanziaria entra in vigore un anno prima

